

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 142

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi. (11G0182)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;

Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto:

a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Università», alla provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «provincia», e definisce i criteri e le modalità per l'esercizio delle medesime funzioni;

b) definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento al suo assetto statutario;

c) determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle Università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Art. 2

Funzioni delegate alla Provincia

1. Le funzioni in materia di Università degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale

provvede, in particolare, a disciplinare:

a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Università per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Università stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilità/compatibilità finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Università per il perseguimento delle proprie finalità, l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Università medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Università e per le attività di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Università ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove università) ed alle altre università statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonché a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Università medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;

b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Università sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) e' previsto un riferimento temporale pluriennale;

2) e' prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Università;

3) e' disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalità;

4) e' disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Università come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;

5) e' disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonché la facoltà della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera 1):

6) e' disciplinato, ferma restando la potestà legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.

c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale può altresì prevedere la facoltà dell'Università di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attività e dei beni delle società e degli altri enti strumentali della Provincia, nonché di partecipare al loro capitale sociale;

d) i criteri e le modalità, fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Università di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione

successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Università secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle università statali. Può avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, università di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Università e il Ministero competente in materia di università. Il Ministero e l'Università si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia può assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;

e) i criteri, gli strumenti e le modalità per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunità con il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone più capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;

f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e le altre università, gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;

g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.

4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Università degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa è determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Università statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Università di

Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3

Disposizioni riguardanti l'Universita'

1. L'Universita' e' disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto e' altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il perseguimento di una pluralita' di finalita', nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Universita' deve tendere al raggiungimento di livelli di qualita' allineati ai migliori standard internazionali;

b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualita' aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;

c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Universita' in cui ciascuna articolazione o struttura e' chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;

d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Universita' e risorse attivabili dall'altro;

e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalita' perseguite dall'Universita' e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione e' congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attivita' scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Universita';

f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilita', di semplificazione delle procedure, agilita' e flessibilita', volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;

g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualita' di cui alla lettera a);

h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonche' il riconoscimento della capacita' e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalita' dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a

garantire il radicamento nella realta' universitaria anche attraverso la residenzialita';

i) la previsione delle modalita' che assicurano il raccordo dell'attivita' dell'Universita' con le altre universita' nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonche' con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;

j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunita' tra persone dell'uno e dell'altro sesso.

2. Lo Statuto dell'Universita' prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1:

a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilita' e incompatibilita', la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonche' di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilita', in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;

2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilita';

3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualita' del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilita';

4) individuazione delle qualita' e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;

5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilita' finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attivita' dell'Ateneo. Esso e' formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalita' e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'Oda sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'Oda devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'Oda devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'Oda ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilita' o incompatibilita' con la carica, le modalita' e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo puo' prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Universita' degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Universita' medesima. Fanno parte di diritto dell'Oda il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Universita', di

concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;

6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sarà specificato dallo Statuto - con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa è demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Università. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo Statuto;

7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli è coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico. È eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature è formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il Rettore è eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del Rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;

8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto.

9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione è disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;

10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso è composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;

11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte

le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che e' membro di diritto dell'Organo di amministrazione;

12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita', i requisiti necessari, le modalita' di nomina e la durata in carica. E' prevista altresì la rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Universita'. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Universita'. Il Presidente del Collegio e' il membro nominato dalla provincia;

13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunita' trentina;

14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonche', in generale, di tutti gli atti per i quali e' prevista l'intesa tra piu' organi, disciplinandone anche gli effetti;

b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo e' definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. E' previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;

c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione piu' dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' nonche' in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonche' dei vincoli di compatibilita' finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalita' di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;

d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;

e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualita' conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed e' definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;

f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonche' del personale non strutturato, che assicurino comunque il

rispetto dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialita' e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilita' del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;

g) la previsione dei criteri generali e delle modalita' per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre universita' estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di universita' estere, in attuazione delle finalita' di internazionalizzazione dell'attivita' dell'Ateneo;

h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attivita' dell'Universita' e dell'accessibilita' alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attivita' ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;

i) i criteri e le modalita' per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Universita' con altre universita' anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attivita' e progetti didattici e di ricerca, nonche' per autorizzare gli organi competenti dell'Universita' medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalita' giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;

l) la facolta' dell'Universita' di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Universita' stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione puo' prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:

1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Universita';

2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;

3) una quota delle somme spettanti all'Universita' a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;

4) una quota dell'avanzo di amministrazione;

5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

m) i criteri e le modalita' per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Universita' e sistema delle imprese e delle professioni nonche' il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunita' offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attivita' di didattica e di ricerca dell'Universita' stessa;

n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;

o) le modalita' e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi;

3. Per il controllo di legittimita' sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, spetta alla provincia svolgere le attivita' di controllo successivo

sulla gestione, ivi compresa la funzione di vigilanza sulle attività di trasmissione dei dati ai fini di monitoraggio dei conti pubblici nazionali, dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4

Approvazione del nuovo Statuto dell'Università'

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito della predisposizione del progetto di Statuto dell'Università'. Essa e' composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell'Università' nonche' da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato accademico, individuati dal Rettore medesimo d'intesa:

- a) tre con il Presidente;
- b) uno con la Provincia;
- c) uno con il Ministero competente in materia di università'.

2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Nell'ambito della Commissione e' attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a cio' designato dal Consiglio medesimo, e' invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.

3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di Amministrazione, delle Facoltà', dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti nonche' del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresì ai predetti soggetti e strutture la possibilità di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.

4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.

5. Lo Statuto e' predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed e' adottato, in conformita' alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il Ministero competente in materia di universita', che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo puo' essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.

6. Lo Statuto prevede altresì le norme transitorie per la sua prima attuazione.

Art. 5

Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale

1. L'Università, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:

a) al sistema delle relazioni tra le universita' italiane ed europee, secondo quanto previsto per le universita' statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;

b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita' e dei risultati;

2. I docenti e i ricercatori dell'Università partecipano, in condizioni di parita', con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita' con gli altri Atenei italiani, l'Università puo' concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita' dei docenti.

3. L'Università partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati dell'Università e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.

Art. 6

Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'Università

1. Ai professori e ai ricercatori dell'Università, fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il

conseguimento dell'idoneita' e alla mobilita' tra universita', in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonche' i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonche' dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da universita' estere, nonche' di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.

3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori e' definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. E' altresì prevista la possibilita' di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Universita' degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (referees). Analoghi strumenti e criteri sono altresì previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.

5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresì, le modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.

6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettere a) e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attivita' di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalita' di reclutamento e i requisiti richiesti, nonche' i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalita' per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilita' tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Universita' e Ministero.

7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresì la durata e modalita' di rinnovo.

Art. 7

Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Universita'

1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Università si applicano:

a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;

b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che può essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto è stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Università, secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Università. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a);

c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilità interno;

d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonché di contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Università, adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale;

e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresì la durata e le modalità di rinnovo.

Art. 8

Norme in materia di diritto allo studio

1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.

2. Sono riservate allo Statuto dell'Università e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle università in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale può altresì delegare all'Università funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi.

3. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresì l'attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard

internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma